



Gruppo Veritas

# Regolamento interno per la concessione di piccoli prestiti ai dipendenti

Conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015

Conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015

Componente del Modello organizzativo ex dlgs 231/2001

Conforme al dlgs 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679



VERITAS

## Indice

I	Scopo.....	3
	Art. 1 – Campo di applicazione.....	3
	Art. 2 – Fondo annuale .....	3
	Art. 3 – Requisiti .....	3
	Art. 4 – Ulteriori condizioni.....	3
	Art. 5 – Importo massimo erogabile .....	4
	Art. 6 – Modalità di erogazione del piccolo prestito.....	4
	Art. 7 – Modalità di restituzione del piccolo prestito.....	4
	Art. 8 – Oggetto della domanda di piccolo prestito .....	4
	Art. 9 – Istruttoria.....	5
	Art. 10 - Competenze.....	6
	Art. 11 – Situazioni particolari.....	6

**Preparazione**

Responsabile Contenzioso lavoro  
e procedimenti disciplinare  
*Laura Meggiorato*  
(FIRMATO)

**Verifica**

Direttore Risorse umane  
e organizzazione di Gruppo  
*Chiara Bellon*  
(FIRMATO)

Responsabile Qualità ambiente  
e sicurezza  
*Giuliana Da Villa*  
(FIRMATO)

**Approvazione**

Direttore Generale  
*Andrea Razzini*  
(FIRMATO)

**Variazioni:** modifica modalità operative istruttoria.

## I Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le modalità per procedere alla concessione di piccoli prestiti al personale operaio/impiegato del Gruppo Veritas. Vengono pertanto esclusi coloro i quali rientrano nella categoria di Dirigenti e Quadri.

### Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente Regolamento, in combinato disposto con il *Regolamento in materia di anticipazioni del trattamento di fine rapporto*, ha l'obiettivo di consentire ai dipendenti del Gruppo Veritas individuati al precedente punto, assunti a tempo indeterminato e con i requisiti di cui al successivo art. 3), di accedere alla concessione di piccoli prestiti da parte di Veritas spa e/o delle altre società da questa controllate.

### Art. 2 – Fondo annuale

Al fine di dare attuazione al presente Regolamento, Veritas spa e le altre società del Gruppo, fatte salve le disponibilità e le compatibilità di budget, stanzerà per ogni esercizio una somma, utile a soddisfare le richieste dell'1% dei dipendenti al 31 dicembre di ogni anno e calcolata sulla base dell'importo massimo di cui al punto 5) del presente atto, da destinare esclusivamente alle concessioni di piccoli prestiti richiesti dal personale dipendente di cui al precedente art. 1.

Gli importi annualmente destinati a tale titolo che non verranno interamente utilizzati non potranno essere accumulati con la quota prevista per l'anno successivo.

Per l'applicazione del presente Regolamento il budget stanziato per anno solare sarà di 100.000 euro (centomila/00 euro), comprensivi anche dei costi di istruttoria a carico azienda riferiti ai punti a) ed f) del successivo art. 8, con possibilità di incremento, previa delibera del Consiglio d'amministrazione, fino a un massimo di 200.000 euro (duecentomila/00 euro).

### Art. 3 – Requisiti

Per accedere ai prestiti di cui al presente atto il dipendente dovrà possedere i seguenti requisiti:

- avere un'anzianità aziendale (farà fede la data di assunzione convenzionale) di almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda (ai fini dell'accertamento degli anni di anzianità, saranno esclusi i periodi di aspettativa e/o assenza dal servizio che comportano la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione);
- avere il Tfr disponibile in azienda o depositato presso il Fondo tesoreria Inps. Qualora il dipendente abbia già fruito dell'anticipazione del Tfr, l'azienda potrà concedere un prestito per un importo non superiore al residuo del fondo Tfr rimasto in azienda o presso il Fondo tesoreria Inps;
- non essere stato soggetto a sanzioni disciplinari negli ultimi due anni;
- non avere pignoramenti in corso di quote dello stipendio mensile o prestiti con altra società finanziaria la cui trattenuta mensile non garantisca il rispetto della normativa in materia di trattenute sullo stipendio.
- assenza di condanne penali da sentenza passata in giudicato.

Nel caso di richieste di prestiti provenienti da personale assunto dopo l'1 gennaio 2007 il cui Tfr sia stato interamente destinato al Fondo di categoria, l'azienda valuterà – unitamente alla struttura finanziaria deputata all'istruttoria della pratica – la possibilità di concedere comunque il finanziamento.

L'azienda parimenti valuterà – sempre in accordo con la struttura finanziaria competente all'istruttoria della pratica – la possibilità di concedere il finanziamento anche a coloro i quali che, assunti prima dell'1 gennaio 2007, hanno deciso liberamente di versare il Tfr al Fondo di categoria.

L'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte del dipendente interessato e protocollata al protocollo aziendale.

### Art. 4 – Ulteriori condizioni

La richiesta per il piccolo prestito potrà essere presentata anche in presenza di altro prestito, purché la somma

totale delle rate dei finanziamenti, compresa quella da richiedere, non superi il limite legale di cui al precedente punto 3).

Il piccolo prestito potrà essere richiesto e ottenuto più volte nell'arco del rapporto di lavoro, purché eventuali precedenti prestiti concessi in virtù del presente regolamento siano stati interamente saldati, ovvero la somma totale delle cessioni non superi 1/5 dello stipendio netto, ovvero non siano pendenti le controversie di cui al precedente art. 3.

In caso il richiedente il piccolo prestito abbia precedentemente stipulato contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, sarà possibile, quale unica eccezione rispetto a quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, superare – nella somma totale delle concessioni – il quinto dello stipendio netto, previa valutazione complessiva della situazione patrimoniale del richiedente effettuata in corso di istruttoria da parte di idonea struttura esterna.

L'erogazione del finanziamento avverrà in ogni caso a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria della pratica da parte della struttura appositamente incaricata e di cui al successivo art. 9.

#### **Art. 5 – Importo massimo erogabile**

Il dipendente potrà chiedere un piccolo prestito per un importo massimo pari a 9 mensilità (elementi fissi dell'ultima retribuzione x 14/12) nette e comunque non oltre 15.000 euro per ogni singolo prestito. Fanno eccezione i prestiti di cui al successivo art. 8, lett. g) il cui importo non potrà mai essere superiore a 1.500 euro.

L'importo in ogni caso richiesto dovrà essere compatibile con l'ammontare del Tfr disponibile in azienda ovvero con il Tfr versato a Fondo di categoria.

Se sul cedolino del dipendente che effettua la richiesta gravano trattenute a titolo di mantenimento moglie/figli, la concessione del piccolo prestito sarà oggetto di ulteriore valutazione da parte aziendale.

#### **Art. 6 – Modalità di erogazione del piccolo prestito**

L'erogazione al dipendente del piccolo prestito riconosciuto avverrà tramite assegno circolare non trasferibile. Il dipendente rilascerà apposita ricevuta.

#### **Art. 7 – Modalità di restituzione del piccolo prestito**

I finanziamenti, a tasso fisso, saranno rimborsati con un piano di rientro a rate costanti/mensili posticipate con durata massima pari a 60 mesi. La rata mensile verrà calcolata sulla base del tasso tendenziale medio applicato alla capogruppo Veritas spa sul debito per natura (mutui) rilevato al termine di ciascun anno. Per i casi invece rientranti nei successivi art. 8) punto g) e art. 11) si applicherà il tasso di riferimento della BCE vigente al termine di ciascuno anno.

La restituzione delle somme ottenute a titolo di piccolo prestito avverrà solo ed esclusivamente attraverso trattenuta diretta dal cedolino paga del dipendente e sarà opportunamente evidenziata.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, eventuali residui ancora da restituire saranno trattenuti dal Tfr.

Eventuali estinzioni anticipate del finanziamento potranno essere concordate con i singoli finanziati.

Nel caso di sopraggiunte, motivate e documentate difficoltà, si potrà provvedere alla sospensione del pagamento delle rate del prestito per al massimo 6 mesi e per una sola volta nel corso del finanziamento.

Se, nel periodo di rientro del piccolo prestito, il dipendente sarà oggetto di procedure disciplinari e/o di sanzioni amministrative e/o di condanne penali, l'azienda si riserva la facoltà di valutare il prosieguo del rapporto di prestito ovvero di chiedere l'immediata restituzione del residuo.

#### **Art. 8 – Oggetto della domanda di piccolo prestito**

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di anticipazione Tfr, le richieste di piccoli prestiti saranno accolte e analizzate secondo l'ordine di arrivo al protocollo aziendale. L'azienda si riserva comunque di

poter discrezionalmente valutare lo stato di servizio complessivo del richiedente.

Le motivazioni per cui i finanziamenti potranno essere richiesti, sono:

- a. spese mediche**, compreso l'acquisto di ausili sanitari e protesi del richiedente e/o del coniuge, dei figli risultanti dal certificato di stato famiglia, nonché dei genitori e dei conviventi risultanti dallo stato famiglia, con la sola esclusione delle spese di chirurgia prettamente estetica; all'atto della richiesta sarà necessaria la presentazione del relativo preventivo di spesa. Entro 12 mesi dalla domanda dovrà essere fatta pervenire copia delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti l'avvenuta prestazione sanitaria;
- b. acquisto prima casa e/o lavori di riparazione/restauro della casa di abitazione** (comprese spese di caparra per la locazione di una nuova abitazione, spese notarili e/o di agenzia in caso di acquisto dell'immobile): all'atto della richiesta sarà necessario presentare adeguata documentazione che attesti la spesa da sostenere e, entro 12 mesi dalla domanda, dovranno essere fatte pervenire copie delle fatture quietanziate ovvero munite di adeguata prova di pagamento (ad esempio ricevuta bonifico ecc.);
- c. matrimonio del richiedente e/o dei figli risultanti dal certificato di stato famiglia**: dopo massimo 12 mesi dalla richiesta del prestito, sarà necessario presentare il certificato di matrimonio e/o copia autentica delle pubblicazioni;
- d. acquisto mobilia, auto, spese legali**: le spese dovranno essere adeguatamente documentate attraverso idonei preventivi e/o preventivi di parcelle da acquisire agli atti. Entro 12 mesi dalla domanda dovrà essere presentata copia delle fatture/ricevute fiscali attestanti l'avvenuto acquisto e/o l'avvenuto pagamento delle spese legali.
- e. Spese di istruzione e formazione scolastica dei figli risultanti dal certificato di stato famiglia** (acquisto testi scolastici, acquisto PC, pagamento tasse universitarie e /o per corsi di formazione professionalizzanti): all'atto della richiesta sarà necessario presentare adeguata documentazione che attesti la spesa da sostenere. Entro 12 mesi dalla domanda dovrà essere fatta pervenire copia delle fatture quietanzate, ricevute fiscali e/o bollettini di pagamento attestanti l'avvenuto sostenimento delle spese.
- f. Spese funerarie per famigliari fino al 2° grado o equiparati**: all'atto della richiesta sarà necessario presentare adeguata documentazione che attesti la spesa da sostenere. Entro 12 mesi dalla domanda dovrà essere fatta pervenire copia delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuta fruizione del servizio funerario.
- g. Spese varie (diverse da quelle comprese dai punti da a) a f)**: all'atto della richiesta dovrà essere specificata la motivazione del prestito fermo restando che, per tale causale, potranno essere erogati importi fino a un massimo di 1.500 euro.

L'azienda si riserva di verificare, anche a campione, che il prestito concesso sia stato utilizzato per le finalità dichiarate nella richiesta e comprovate dalla documentazione consegnata entro le tempistiche indicate ai punti da a) a f) del presente articolo. L'utilizzo difforme delle somme concesse a titolo di piccolo prestito aziendale darà luogo all'apertura di specifica procedura disciplinare.

#### **Art. 9 – Istruttoria**

L'istruttoria della pratica sarà affidata dalla capogruppo Veritas spa a idonea struttura esterna, che avrà anche il compito di verificare la documentazione necessaria ai fini della concessione del prestito. Il costo dell'istruttoria, fissato in 100 euro + Iva per ogni pratica di finanziamento fino a 5.000 euro e in 190 euro + Iva per ogni pratica di finanziamento superiore a 5.000 euro, sarà addebitato al dipendente all'atto della concessione del prestito, che sarà quindi decurtato per il relativo importo. Tale costo verrà comunque addebitato nel caso in cui, terminata positivamente l'istruttoria, il dipendente decida di rinunciare all'erogazione del finanziamento. Per quanto attiene le spese di istruttoria dei prestiti richiesti per far fronte a spese mediche nonché a spese funerarie (art. 8 del presente Regolamento lett. a) ed f), le stesse saranno poste a carico dell'azienda e rientreranno nel budget stabilito annualmente di cui al precedente articolo 2).

Nel caso in cui il dipendente richieda ulteriori finanziamenti aventi ad oggetto spese mediche e spese funerarie,

le spese di istruttoria pratica saranno da considerarsi nuovamente a carico dell'azienda solo dopo che il primo finanziamento – stessa causale - sarà estinto.

**Art. 10 - Competenze**

La decisione sulla concessione o meno del finanziamento richiesto sarà effettuata dal direttore generale e/o dall'amministratore delegato della società presso cui il richiedente risulta impiegato e/o da suo delegato.

**Art. 11 – Situazioni particolari**

In caso l'istruttoria verifichi la non sostenibilità per l'erogazione del finanziamento, Veritas e/o le singole società del Gruppo, in accordo col dipendente, potrà favorire forme di accompagnamento al bilancio familiare allo scopo di superare gli elementi di criticità per ottenere future condizioni di sostenibilità finanziaria.